

TI_GERICHTE 52.2001.20 vom 6. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.20

FR: TI_GERICHTE 52.2001.20 du 6 février 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.20 del 6 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.02.2001 52.2001.20 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.02.2001 52.2001.20 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.02.2001 52.2001.20

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00020 Lugano 6 febbraio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 della _____ patr. da: avv. _____ contro la decisione 20 dicembre 2000 (n. 5765) del Consiglio di Stato, che delibera alla _____ le opere da pittore relative alla ristrutturazione del carcere "La Stampa"; viste le risposte: - 25 gennaio 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e degli stabili erariali; - 29 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio lavori sussidiati e appalti; preso atto che l' _____ non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso per le opere di pittore previste nel quadro della ristrutturazione del penitenziario cantonale (FU n. _____); che al concorso hanno partecipato 13 ditte, fra cui la ricorrente _____, con un'offerta di fr. 135'185.55 e l' _____, con un'offerta di fr. 144'525.15; che con decisione 20 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della _____ perché la ditta, al momento della pubblicazione del concorso, non aveva ancora sottoscritto il CCL del ramo concernente l'appalto; che con la stessa decisione il Governo ha deliberato i lavori all' _____; che contro questa decisione la _____ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando di aver sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, ovvero prima dell'aggiudicazione; che l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti del Dipartimento del territorio postula l'accoglimento del ricorso, riconoscendo di aver scartato per errore l'offerta della ricorrente; che l' _____ ha rinunciato a presentare osservazioni; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP; che secondo il § 23 cpv. 2 DirCIAP, " nell'ambito dell'aggiudicazione, si tiene conto esclusivamente delle offerte di concorrenti che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le condizioni di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d'esecuzione dei lavori "; che, a differenza dell'art. 14 cpv. 1 lett. c LApp, la norma succitata non esige che il concorrente abbia firmato il CCL di categoria già al momento della pubblicazione del bando di concorso; che, indipendentemente dalla questione a sapere se il

§ 23 cpv. 2 DirCIAP esiga che i concorrenti abbiano effettivamente sottoscritto il CCL o si limiti ad esigere che i concorrenti ne rispettino le condizioni, è certo che la sottoscrizione di tale contratto prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte soddisfa qualsiasi esigenza possa essere posta in proposito ai concorrenti; che, in concreto, la _____ ha sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, mentre il termine per l'inoltro delle offerte scadeva il 7 novembre seguente; che nulla indica che la ricorrente non ne rispetti le condizioni; che, in tali circostanze, la decisione del Consiglio di Stato di escludere la ricorrente dal concorso per mancata sottoscrizione del CCL appare manifestamente lesiva del diritto; che, di conseguenza, l'accoglimento del ricorso s'impone con la forza dell'evidenza; che la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; che le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza; visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 5765) è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera. 2. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.